

21 bis. Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati [1^{1 bis}] (1).

1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio [21] può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

■ (1) Articolo inserito dall'art. 14, co. 1, l. 11/2/2005, n. 15.

21 ter. Esecutorietà [1^{1 bis}] (1).

1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

■ (1) Articolo inserito dall'art. 14, co. 1, l. 11/2/2005, n. 15.

21 quater. Efficacia ed esecutività del provvedimento (1).

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge [1353 CC.]. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.

■ (1) Articolo inserito dall'art. 14, co. 1, l. 11/2/2005, n. 15.

21 quinquies. Revoca del provvedimento (1).

1. Per **sopravvenuti motivi di pubblico interesse** ovvero nel caso di **mutamento** della situazione di fatto **non prevedibile** al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizza-

zione o di attribuzione di vantaggi economici, di **nuova valutazione** dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo **ad efficacia durevole** può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre **ulteriori effetti**. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro **indennizzo** [2 bis^{1bis}, 19³ // 834¹, 843, 924, 925, 944, 1032², 1038, 1053, 1127⁴, 1150, 1328, 1381, 1660^{2, 3}, 2037², 2041, 2043, 2045, 2047² CC.].

[Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.] (2).

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico [11 // 1227 CC.] (3).

1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.*

(1) Articolo inserito dall'art. 14, co. 1, l. 11/2/2005, n. 15.

(2) Comma modificato dall'art. 4, co. 1, n. 14, dell'Allegato 4 al d.lg. 2/7/2010, n. 104 e, successivamente, dall'art. 25, co. 1, lett. b-ter), d.l. 12/9/2014, n. 133, conv. con modif. dalla l. 11/11/2014, n. 164.

(3) Comma inserito dall'art. 13, co. 8-duodevices, d.l. 31/1/2007, n. 7.

* Comma inserito dall'art. 12, co. 1-bis, d.l. 25/6/2008, n. 112 e successivamente abrogato dall'art. 62, co. 1, d.l. 9/2/2012, n. 5.

• **D.lg. 6/9/2011 n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione**, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. **Art. 88:** 1. Il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica. 2. Quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, il prefetto effettua le necessarie verifiche e accer-